



COMUNE DI ACQUI TERME

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ORDINANZA N. 23 DEL 01/04/2020

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 26 del 01.02.2020);

VISTO il DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035) (GU n.79 del 25-3-2020) in particolare l'art.

VISTI i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri datati 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, contenenti misure urgenti per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute 22 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 75 del 22.03.2020);

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale;

VISTO che in ambito scientifico è acclarato che la diffusione del virus avvenga attraverso le piccole goccioline della saliva umana dei soggetti infetti, emessa durante i colpi di tosse, gli starnuti o anche il semplice parlare e che queste goccioline vanno ad infettare direttamente i soggetti prossimi al contagiato o a contaminare le superfici sulle quali potrebbero entrare in contatto i soggetti sani;

VISTO che è altrettanto certo che alcuni soggetti sono infetti dal virus pur essendo completamente asintomatici e che quest'ultimi, proprio perché inconsapevoli, rappresentano il più temibile veicolo per la diffusione del virus e tenuto conto che il complesso oro-nasale è una via certa di diffusione del virus;

TENUTO CONTO che tutte le raccomandazioni sanitarie sono indirizzate al distanziamento sociale, invitando le persone a restare al proprio domicilio e limitare le uscite solo nei casi di necessità, come prescritto dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Acqui Terme, allo specifico stato di evoluzione del contagio nel territorio comunale e limitrofo, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi delle norme sopra citate, nel rispetto del limite posto dall'art. 3 del D.L. 25/03/2020, n. 19, ovvero non in contrasto con le misure nazionali e regionali;

RITENUTO per quanto sopra premesso il Sindaco, quale autorità sanitaria, intende mettere in atto tutte le misure necessarie alla riduzione della diffusione del virus ed avendo individuato nel rischio di contagio per trasmissione oro-nasale il momento essenziale su cui intervenire per contrastare il propagarsi della malattia, ritiene l'uso della mascherina un presidio fondamentale nel contrasto della diffusione dello stesso e quindi di tutela della salute collettiva, nella consapevolezza che la mascherina è una tutela nei confronti degli altri;

RITENUTO di dover abrogare la precedente ordinanza N. 22 del 28/03/2020 adottando il presente atto, maggiormente specifico e integrato con la normativa nazionale;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

- A tutti coloro che si allontanino dal proprio luogo di residenza, domicilio o dimora per le motivazioni consentite dai provvedimenti sino ad oggi emanati, ed in particolare in tutti i casi nei quali il distanziamento di sicurezza di almeno un metro non può essere garantito, di indossare una mascherina protettiva o, in caso non ne siano in possesso, di utilizzare altre protezioni (sciarpe, foulard, etc....) da collocare su naso e bocca, in modo idoneo ad assorbire la diffusione in ambiente di goccioline salivari provocate da tosse, starnuto e parola.
- L'accesso negli esercizi commerciali, farmacie, uffici pubblici, postali ed in ogni altro luogo aperto al pubblico è consentito solo a coloro che indossano protezioni delle vie respiratorie sotto forma di specifiche "mascherine" o, per chi non ne siano in possesso, di utilizzare altre protezioni (sciarpe, foulard, etc....) da collocare su naso e bocca, in modo idoneo ad assorbire la diffusione in ambiente di goccioline salivari provocate da tosse, starnuto e parola;
- E' abrogata l'ordinanza sindacale N. 22 del 28/03/2020.

L'efficacia di queste misure ha decorrenza immediata dalla pubblicazione della presente ordinanza e sino al giorno 03/04/2020 incluso, fatta salva ulteriore proroga dei provvedimenti nazionali e o regionali correlati alla emergenza sanitaria in corso che, se avverrà, prorogherà di diritto le prescrizioni previste con questa ordinanza e cesseranno di avere effetto solo al cessare di provvedimenti nazionali o regionali più restrittivi;

AVVERTE

I trasgressori della presente ordinanza saranno soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500 come previsto dall'art. 7 bis del DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267. E' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi della Legge 689/1981 di €. 50,00.

DEMANDA

Alla Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio il controllo e il rispetto del presente provvedimento;

INFORMA

la Cittadinanza che è possibile ritirare le mascherine protettive presso la sede della Protezione Civile, sita in Piazzale Facelli, ogni giorno dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00;

DISPONE

che la presente ordinanza venga:

- trasmessa alla Prefettura di Alessandria, alla Regione Piemonte-Unità di crisi, alla Provincia di Alessandria, nonché a tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio;
- pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte entro sessanta giorni - decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge.

In alternativa al ricorso al T.A.R., entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento può essere proposto ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Al procedimento si applica l'art. 103 D.L. 17 marzo 2020 nr. 18 (Sospensione dei termini nei procedimenti amm.vi ed effetti degli atti amm.vi in scadenza).

IL SINDACO
Lorenzo Lucchini